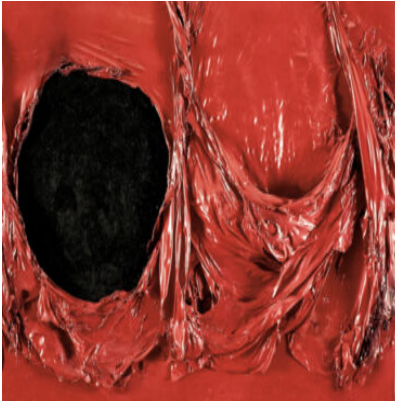




L'insignificanza del concetto di complicità nel giudizio di responsabilità medica

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12497 del 8 maggio 2024, ha confermato che, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. c.c. “*non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una “**complicità**”, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – **priva di rilievo sul piano giuridico**, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un **fatto o prevedibile ed evitabile**, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero **non prevedibile o non evitabile**, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile*”.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

16 Mag 2024